



Cod. H20/P2
Cod. PF/ac
Circolare n. 69

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002337
Data: 04/06/2015

- Ai Signori Componenti la Delegazione Consultiva a base Regionale
- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: **Delegazione Consultiva – Marina di Carrara, 19 giugno 2015.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la comunicazione riguardante l'incontro di cui all'oggetto.

Pregando di voler dare conferma della propria partecipazione, è gradito inviare i migliori saluti.

*Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)*



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
Ai Delegati Regionali
e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Leopoldo Freyrie
Al Presidente del Dipartimento Interni
Pasquale Felicetti

LORO SEDI

Roma, 4 Giugno 2015

Oggetto: Convocazione della Delegazione Consultiva a base Regionale

In concomitanza della la Festa dell'Architetto che si svolgerà a Marina di Carrara, con la presente si convoca una riunione della Delegazione Consultiva a base Regionale per il giorno

venerdì 19 giugno 2015

presso la sede di Carrara Fiere – Viale Galileo Galilei 133 – Marina di Carrara
la riunione inizierà alle 10,00 con il seguente

Ordine del giorno

- 10:00 Sintesi dei lavori in corso - Presidente Leopoldo Freyrie
10:30 Sintesi ed approfondimento documento del Tavolo "Governo del Territorio" in vista della Conferenza Nazionale di Taranto
11:30 Definizione programma Conferenza Nazionale degli Ordini a Taranto prevista per il 09-10 luglio p.v.
12:30 Programmazione lavori Delegazione su temi "Lavoro", "Lavori Pubblici" e "Riforma Professioni Tecniche"
13:30 Varie ed eventuali
14:00 Chiusura lavori

Ai fini dell'efficacia dei lavori della Delegazione Consultiva su base Regionale, si richiede ai Consigli degli Ordini, in ragione di **un componente** per Regione o Provincia Autonoma, che ci venga preventivamente comunicata la partecipazione del **delegato** che interverrà nelle riunioni.

si Allega alla presente:

- copia Bozza revisione Regolamento della Conferenza (testo confrontato e integralmente riscritto)
- copia verbale della Delegazione del 14 maggio 2015
- documento della Rete delle Professioni Tecniche (ottobre 2014)

Cordialmente
L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo

Paola Gigli

Sergio Togni

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Art. 1 Premessa

Il sistema degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani è caratterizzato da una organizzazione profondamente radicata nei territori che trae proprio da questo e dall'autonomia amministrativa e giurisdizionale di ognuno di essi un profondo legame con gli iscritti, con i loro bisogni e con le problematiche del lavoro tipiche delle varie realtà locali. Per rispondere ad una sempre maggiore necessità di presenza, di idee e proposte da parte degli architetti, il più possibile condivise e consapevolmente discusse, nel panorama legislativo italiano si è ritenuto di istituire la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, strumento politico sul quale fondare il processo democratico di confronto sui temi che interessano la Professione di Architetto, individuandolo quale progetto di rete tra gli Ordini territoriali, Federazioni e Consulte Regionali e tra essi ed il Consiglio Nazionale.

La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce quindi il luogo che consente di raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune e stimolo a diversificare e migliorare l'offerta di servizi agli iscritti e promuovere efficacemente la qualità architettonica e la cultura del progetto.

~~E' istituita la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (OAPPC).~~

Il presente Regolamento ~~ne~~ disciplina la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la relativa struttura operativa di cui al successivo art. 3, le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle sessioni di lavoro, nel rispetto delle ~~specifiche~~ competenze, funzioni e autonomie degli Ordini ~~territoriali Provinciali~~ e del Consiglio Nazionale (CNAPPC).

Art. 2 Scopi

La Conferenza è il luogo di confronto e ~~assolve a funzioni~~ di raccordo fra gli Ordini

territoriali provinciali e fra questi ed il CNAPPC, con funzioni consultive e propositive.

La Conferenza:

- incentiva l'informazione, la consultazione e l'approfondimento sui temi di interesse generale della categoria;
- rende efficace l'interazione tra gli Ordini ed il CNAPPC con l'obiettivo della costruzione e lo sviluppo di una rete del sistema ordinistico degli APPC anche attraverso le organizzazioni di livello regionale (Federazioni e Consulte);
- si esprime su argomenti all'Ordine del Giorno all'o.d.g., per discutere sui problemi inerenti la categoria nonché sui rapporti e sulla operatività degli Ordini provinciali e del CNAPPC, e, su richiesta di questi, fornisce pareri non vincolanti.

Art. 3

Struttura operativa

~~Il funzionamento~~ La struttura operativa della Conferenza è assicurata composta dall'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 7, ~~coadiuvato~~ e dalla Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al successivo art. ~~7 bis~~ 8.

Art. 4

Conferenza Componenti e partecipanti

Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, gli Ordini territoriali provinciali rappresentati dal Presidente o da un delegato scelto tra i membri del Consiglio, con delega scritta.

E' altresì componente, ~~ma~~ senza diritto di voto, il CNAPPC rappresentato dai propri consiglieri.

Partecipano inoltre alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti designati dalle Federazioni o dalle Consulte regionali formalmente costituite dagli Ordini a termini di legge, i Consiglieri degli Ordini territoriali provinciali autorizzati dal proprio Consiglio, ~~ed i componenti delle Commissioni di lavoro.~~

Possono infine essere invitati a partecipare alla seduta della Conferenza, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti dei Tavoli e dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11, e delle Commissioni di lavoro istituite dal CNAPPC, nonché soggetti esterni particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno.

La seduta della Conferenza è presieduta ~~da un rappresentante dei componenti effettivi eletto all'inizio di ogni riunione su proposta dell'~~ dall'Ufficio di Presidenza.

I resoconti della Conferenza sono redatti a cura dell'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi ai ~~soggetti interessati~~ agli Ordini.

Art. 5

Modalità di convocazione della Conferenza

Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza, di norma, una volta ogni tre mesi, ~~con preavviso dato dall'Ufficio di Presidenza.~~ La convocazione ~~che~~

deve pervenire ai Consigli degli Ordini **territoriali provinciali** almeno 15 giorni prima della data della riunione, corredato dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione **disponibile**.

La **riunione Conferenza può essere** è convocata **altresì**, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con **analogo** preavviso, ~~che deve pervenire di~~ almeno dieci giorni **prima della** ~~dalla~~ data della riunione stessa, ~~• su~~ su iniziativa del CNAPPC.

~~• su~~ Su richiesta motivata **da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte** di almeno un **quarto terzo** dei Componenti effettivi della Conferenza **stessa**.

~~Durante lo svolgimento di ogni Conferenza, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, possono essere definiti la data e i punti principali dell'O.d.G. della seduta successiva.~~

Art. 6

Modalità di espressione di voto ~~dei componenti della Conferenza~~

Ogni componente effettivo **di cui al primo comma dell'art. 4** ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono di norma, ~~su indicazioni del Presidente di seduta~~, in forma palese: **su indicazione dell'Ufficio di Presidenza** e per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni nominalmente assegnati ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

All'inizio di ogni seduta, ~~l'Ufficio di Presidenza, con il supporto del~~ il personale del CNAPPC, procede all'accreditamento ~~dei rappresentanti~~ dei componenti effettivi; le deleghe di cui al primo comma dell'art. 4 devono essere presentate in forma scritta.

Si può procedere a votazione qualora siano ~~presenti in aula~~ **accreditati** almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto **accreditati**.

Si considerano ~~approvate le determinazioni~~ **approvati gli atti** che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula.

I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante.

Art. 7

Partecipazione all'attività della Conferenza

Ciascun componente della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, può usare le forme di intervento o di interpellanza, consuete negli organismi rappresentativi, che verranno adeguatamente verbalizzate.

Art. 7 8

Ufficio di Presidenza ~~Componenti e compiti~~

Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i rappresentanti dei componenti effettivi della Conferenza.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione **attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo**

presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché per qualsiasi ragione non decadano dalla qualifica di componente effettivo della Conferenza, e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a **rappresentanza base** regionale di cui al **precedente successivo** art. **3 9**.

L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a **rappresentanza base** regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- ~~propone per ogni sessione della Conferenza il "Presidente di Seduta", secondo il principio della rotazione.~~
- **presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;**
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a **rappresentanza base** regionale **e dei Tavoli e Gruppi di lavoro di cui all'art. 11.**

Art. ~~7~~ bis 9

Delegazione Consultiva a base regionale - Componenti e compiti

La Delegazione Consultiva a base regionale, ~~di cui al precedente art. 3,~~ affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.

I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi con autonomia di criterio dai Consigli degli Ordini **territoriali provinciali**, in ragione di un componente per ogni Regione o Provincia Autonoma. Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri provinciali della Regione o Provincia Autonoma di riferimento.

Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei Componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

La Delegazione Consultiva ~~assolve alle seguenti funzioni~~ **svolge i seguenti compiti:**

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini **provinciali** e le loro Consulte e Federazioni, ~~garantendo l'intercambio di informazioni~~ e la condivisione di linee programmatiche finalizzato al perseguimento degli scopi di cui all' art. 2;
- collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione, ~~al coordinamento ed alla sintesi~~ dei lavori della Conferenza;
- cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza

avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini **provinciali** delle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, **ricependo e discutendo i risultati dei Tavoli e dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11.**

I componenti la Delegazione consultiva **a base regionale** possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma **del presente articolo** dai Consigli degli Ordini **territoriali Provinciali** che li hanno espressi.

Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva **a base regionale** fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Art. ~~7~~ **ter 10**

Delegazione Consultiva a base regionale - modalità di convocazione

Le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza **via Fax e** via e-mail, con preavviso dato almeno sette giorni prima della data programmata di convocazione **allegando O.d.g. ed eventuale documentazione.**

Durante lo svolgimento di ogni riunione possono essere definiti la data e gli argomenti da proporre od integrare all'O.d.G. della riunione successiva.

Art. 8

~~Partecipazione all'attività della Conferenza~~

~~Ciascun componente della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, può usare le forme di intervento o di interpellanza, consuete negli organismi rappresentativi, che verranno adeguatamente verbalizzate.~~

Art. 11

Tavoli e Gruppi di lavoro

L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Tavoli composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di lavoro su specifici argomenti.

Art. ~~9~~ **12**

Approvazione e modifiche del Regolamento

~~Il presente Regolamento è approvato dalla Conferenza con la maggioranza qualificata di tre quarti degli aventi diritto al voto.~~

~~Eventuali~~ Le modifiche **al presente Regolamento** potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata **di cui al comma precedente"** di **tre quarti due terzi** degli aventi diritto al voto **della Conferenza.**

Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per

disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.

Art. 10 13

Supporti operativi

Il CNAPPC fornisce il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.

TESTO APPROVATO NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA DI PARMA DEL 31 MAGGIO 2007

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Art. 1

Premessa

Il sistema degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani è caratterizzato da una organizzazione profondamente radicata nei territori che trae proprio da questo e dall'autonomia amministrativa e giurisdizionale di ognuno di essi un profondo legame con gli iscritti, con i loro bisogni e con le problematiche del lavoro tipiche delle varie realtà locali. Per rispondere ad una sempre maggiore necessità di presenza, di idee e proposte da parte degli architetti, il più possibile condivise e consapevolmente discusse, nel panorama legislativo italiano si è ritenuto di istituire la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, strumento politico sul quale fondare il processo democratico di confronto sui temi che interessano la Professione di Architetto, individuandolo quale progetto di rete tra gli Ordini territoriali, Federazioni e Consulte Regionali e tra essi ed il Consiglio Nazionale.

La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce quindi il luogo che consente di raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune e stimolo a diversificare e migliorare l'offerta di servizi agli iscritti e promuovere efficacemente la qualità architettonica e la cultura del progetto.

Il presente Regolamento disciplina la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la relativa struttura operativa di cui al successivo art. 3, le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle sessioni di lavoro, nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC).

Art. 2

Scopi

La Conferenza è il luogo di confronto e di raccordo tra gli Ordini territoriali e fra questi ed il CNAPPC, con funzioni consultive e propositive.

La Conferenza:

- incentiva l'informazione, la consultazione e l'approfondimento sui temi di interesse della categoria;
- rende efficace l'interazione tra gli Ordini ed il CNAPPC con l'obbiettivo della costruzione e lo sviluppo di una rete del sistema ordinistico degli APPC anche attraverso le organizzazioni di livello regionale (Federazioni e Consulte);
- si esprime su argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 3

Struttura operativa

La struttura operativa della Conferenza è composta dall'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 7, e dalla Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al successivo art. 8.

Art. 4

Componenti e partecipanti

Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, gli Ordini territoriali rappresentati dal Presidente o da un delegato scelto tra i membri del Consiglio, con delega scritta.

E' altresì componente, senza diritto di voto, il CNAPPC rappresentato dai propri consiglieri.

Partecipano inoltre alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti designati dalle Federazioni o dalle Consulte regionali costituite a termini di legge, i Consiglieri degli Ordini autorizzati dal proprio Consiglio.

Possono essere invitati a partecipare alla seduta della Conferenza, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti dei Tavoli e dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 10, e delle Commissioni di lavoro istituite dal CNAPPC, nonché soggetti esterni particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno.

La seduta della Conferenza è presieduta dall'Ufficio di Presidenza.

I resoconti della Conferenza sono redatti a cura dell'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi agli Ordini.

Art. 5

Modalità di convocazione

Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 15 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione disponibile.

La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.

Art. 6

Modalità di espressione di voto

Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.

Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula.

I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante.

Art.7

Partecipazione all'attività della Conferenza

Ciascun componente della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, può usare le forme di intervento o di

interpellanza, consuete negli organismi rappresentativi, che verranno adeguatamente verbalizzate.

Art. 8

Ufficio di Presidenza

Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i rappresentanti dei componenti effettivi della Conferenza.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché per qualsiasi ragione non decadano dalla qualifica di componente effettivo della Conferenza, e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da discutere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 8.

L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Tavoli e Gruppi di lavoro di cui all'art. 11.

Art.9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.

I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi con autonomia di criterio dai Consigli degli Ordini territoriali, in ragione di un componente per ogni Regione o Provincia Autonoma. Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione o Provincia Autonoma di riferimento.

Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei Componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni e la condivisione di linee programmatiche finalizzato al perseguimento degli scopi di cui all' art. 2;
- collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione, dei lavori della Conferenza;
- cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali delle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Tavoli e dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11.

I componenti la Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriale che li hanno espressi.

Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Art.10

Delegazione Consultiva a base regionale - modalità di convocazione

Le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza via e-mail, con preavviso dato almeno sette giorni prima della data

programmata di convocazione allegando O.d.G. ed eventuale documentazione.
Durante lo svolgimento di ogni riunione possono essere definiti la data e gli argomenti da proporre od integrare all'O.d.G. della riunione successiva.

Art. 11

Tavoli e Gruppi di lavoro

L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Tavoli composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di lavoro su specifici argomenti.

Art.12

Approvazione e modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto della Conferenza.

Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.

Art.13

Supporti operativi

Il CNAPPC fornisce il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.

Delegazione Consultiva a base Regionale

giovedì 14 maggio 2015

presso la sede del CNAPPC in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 - Roma

Verbale della riunione

Presenti all'incontro:

- Vedi foglio presenze a cura del Dip. Interni CNAPPC

Ordine del giorno:

1. Sintesi dei lavori in corso - Presidente Leopoldo Freyrie
2. Prime linee programmatiche Ufficio di Presidenza
3. Programmazione prossima Conferenza Nazionale degli Ordini a Taranto prevista per il 09-10 luglio p.v. (date da confermare)
4. Programmazione attività Delegazione e Tavoli di lavoro
5. Varie ed eventuali

1. Sintesi dei lavori in corso - Presidente Leopoldo Freyrie

Illustra brevemente alcuni incontri nei ministeri in particolare con il ministro Del Rio. Hanno lavorato su vari temi: Obiettivo RIUSO ma con una **rigenerazione vera**, il regolamento edilizio unico, un fondo di rotazione per la progettazione, la verifica dei fondi (dovrebbero esserci 4 mld di euro sui temi delle città). Necessità di individuare una regia che faccia ripartire l'edilizia e il lavoro per gli architetti

Presso la Casa dell'architettura, OARoma, ci sarà un convegno a fine mese sul consumo del suolo. Dall'analisi del CRESME risulta che l'edilizia ha responsabilità di solo il 25% del **consumo del suolo**. La legge del consumo del suolo va rivista alla luce che la gran parte dello stesso è a causa delle infrastrutture e non dell'edilizia.

Riguardo ai LLPP vi è la Legge delega che ha ridotto fortemente l'appalto integrato.

Riguardo alla **legge urbanistica** il testo Lupi è stato azzerato. Sarà importante essere pronti con una proposta.

Sulla concorrenza l'**Antitrust** non è collaborativa. Al momento uno dei problemi principali è fermare CoContest e i suoi messaggi ingannevoli e denigrativi verso gli architetti. Le SIA finirà che potranno operare nel privato ma bisogna fare in modo che stiano alle stesse regole, anche deontologiche, che hanno professionisti e STP.

Sul completamento della **riforma degli Ordini**, ha avuto un incontro con il ministro Orlando. La Rete delle professioni tecniche ha proposto un documento di 8 punti [allegato al verbale] che è stata la prima proposta degli Ordini. Sono in corso discussioni e sviluppi. Urge un ragionamento sull'accorpamento di Ordini e sulla sostenibilità economica degli stessi. Bisogna immaginare un modello per il futuro. Le proposte devono arrivare dal basso perché sono gli Ordini stessi che conoscono i problemi e la situazione.

Con Orlando si sta analizzando il problema delle **competenze**, l'obiettivo è avere una delega formale per risolverle come ordini. Si dovrebbe arrivare ad un documento in cui si possa leggere su di una colonna le prestazioni e sulla colonna di destra chi le fa. Il problema del pronunciamento del CdS sulle competenze dei geometri è che la realtà territoriale è molto diversa dalle aspettative che la stessa sentenza sottende.

2. Prime linee programmatiche Ufficio di Presidenza

Vengono illustrate dall'UdP, brevemente per punti, le prime linee che troveranno attuazione anche in alcune modifiche e integrazioni del **regolamento** della Conferenza [testo in bozza allegato al verbale]:

- Il rafforzamento della rete degli Ordini;
- Il funzionamento dei tavoli di lavoro e dei Gruppi di Lavoro;
- Il rafforzamento del ruolo della Delegazione su Base Regionale;
- Il funzionamento delle conferenze;
- Le modalità di presidenza delle Conferenze;

Si riassumono i **tavoli attualmente attivi**: Lavoro, Governo del territorio, e forse LL.PP.

Nei tavoli dovranno confluire i temi attinenti gli stessi e possibilmente i temi della revisione della riforma.

Si presuppone di attivare dei **GdL** su Formazione, Deontologia e sull'organizzazione degli Ordini in vista di un loro possibile accorpamento.

Si sono esporsi azioni e modi operativi in modo da dare efficacia ed efficienza illustrando le:

PRIME LINEE PROGRAMMATICHE UdP

1) ruoli

2) temi ed obiettivi

3) azioni e modi

1) ruoli/rafforzare il sistema:

- rivedere Regolamento Conferenza (principi: rafforzare rete Ordini, regolamentare partecipazione e modalità voto, inserire Tavoli e Gruppi lavoro, rivedere presidenza seduta)
- rafforzare la DCR (regole partecipazione, operatività, efficacia/raccogliere e trasferire)

2) temi ed obiettivi/Tavoli e Gruppi di lavoro

- riforma
- lavoro
- governo territorio
- formazione
- deontologia

3) azioni ed obiettivi

- programma semestrale UdP
- calendario attività
- diffusione documenti
- aggiornare elenco Federazioni/Consulte

Si è data la parola ai presenti:

Fulvio Fraternali (per Avellino Ordine)

- perplessità per il rischio di burocratizzazione riguardo le modifiche del regolamento;
- non ritiene si debba precludere la partecipazione alla Delegazione da parte delle regioni ove non si va d'accordo o non si è costituita la Federazione (il caso della Campania)

Pasquale Piscitelli (Delegato Marche Federazione)

- importanza di documenti finali nella conferenza
- dare una calendarizzazione più certa alla Delegazione (es. il terzo giovedì del mese)
- aumentare lo spazio per il dibattito e il confronto
- necessità della legge urbanistica nazionale
- prestare attenzione per contingentare la quantità di prestazioni su LLPP fatti direttamente dalla PA

Massimo Crusi (Delegato Puglia Federazione)

- il problema delle competenze da discutere all'interno del tavolo sul lavoro
- individuare temi da affrontare e obiettivi da raggiungere
- ritiene utile la regolamentazione della Conferenza e suoi organi

Antonio Bugatti (per Firenze Ordine)

- sul temi già affrontati ritiene il metodo positivo e molto concreto
- il livello regionale lo ritiene efficace per le proposte
- è critico sul convocare riunioni e conferenze in luoghi di periferia (nelle città di provincia)
- ritiene si debba riaprire la questione dei compensi

Paolo Malara (Delegato Calabria Federazione)

- condivisione sostanziale sui ragionamenti di Freyrie
- ottimo il lavoro sull'appalto integrato
- gli incentivi ai RUP quale problema enorme con un abbassamento della qualità
- il problema degli ordini, necessità di riorganizzazione, alcuni hanno il bilancio in passivo, ripensare il modello di Ordine con uno sguardo in avanti
- intervenire sull'Università: troppi architetti e qualità degli studi troppo bassa
- ritiene inadeguato parlare di competenze ma ritiene si debba vedere come si fa la professione nel mondo

Paolo Marcelli (Delegato Emilia Romagna Federazione)

- guardare ai risultati raggiunti con il regolamento già in vigore
- modifiche funzionali e regole per essere efficaci
- più che aspetti regolamentari fissare bene gli obiettivi
- ritiene opportuno l'istituto dei GdL per una maggiore efficacia
- manca l'internazionalizzazione
- non bisogna dimenticare l'annunciato convegno nazionale CNA sul lavoro che è una buona proposta da sostenere

Angelo Vozzi (Delegato Basilicata)

- più che linee obiettivi e metodo
- tavoli con un coordinatore ma anche un segretario
- ascoltare le proposte che arrivano dal basso
- affrontare il tema della previdenza e il sostegno della professione
- vede la necessità di coordinarsi con le altre professioni
- richiama la necessità di un Congresso Nazionale

Sandro Sapia (Delegato Valle d'Aosta)

- importanza della legittimazione della delegazione
- le la scala è regionale bisogna normare come viene votato e nominato il delegato regionale
- non bisogna sovrapporre i temi con il CNA
- bisogna riutilizzare il lavoro prodotto
- le competenze vanno discusse con l'università, ci vuole un'analisi del percorso formativo adatto

Alessandra Ferrari (Delegato Lombardia Consulta)

- condivide la linea pragmatica
- bisogna darsi step, obiettivi, tempistiche, verifiche
- bisogna calibrare il rapporto tra ordini e CNA
- tante idee ma poi non si sa come finisce, bisogna che si arrivi ad una esecutività del lavoro
- bisogna dare delle priorità ai temi da trattare, non si può mettere sullo stesso piano il problema delle competenze e dei compensi con altre tematiche meno urgenti
- la Conferenza deve avere delle regole affinché si raggiunga un risultato, con anche un feedback maggiore trasparenza su quello che viene fatto, serve un'analisi dei costi, delle ottimizzazioni, piccoli tavoli, meno burocrazia. Non 'moltiplicare' tavoli di lavoro sulle stesse tematiche già in essere presso consulte o federazioni, una manovra di razionalizzazione mirata ad una limatura delle spese e delle energie umane. Tale 'risparmio' per diminuire il versamento al CNA o impiegarlo per dare più servizi.

Luigi Scrima (Delegato Toscana Federazione)

- condivide l'idea che nel regolamento ci sia una testa un voto, la prevalenza delle idee sui numeri
- sottolinea l'importanza di discutere documenti già imbastiti
- bisogna accorciare le distanze tra ordini e CNA
- i tavoli con un tema chiaro, un inizio e una fine
- dubbi sull'aspetto delle competenze, mentre la Rete lavora nasce il supergeometra, dubbio sulle capacità di costruire un percorso fruttuoso
- i compensi quale strumento per dare dignità alla professione, da analizzare nel tavolo del lavoro
- la necessità di un Congresso

3. Programmazione prossima Conferenza Nazionale degli Ordini a Taranto

Viene introdotto l'evento da parte dell'UdP dal collega Giuseppe D'angelo

Viene illustrato un programma di massima da parte del presidente di Taranto Massimo Prontera evidenziando che:

- Non si tratterà del solo caso particolare;
- Taranto sarà lo sfondo di problematiche nazionali;
- Si articolerà su due giorni in cui in un giorno vi saranno tavole rotonde sui temi che trattano gli Ordini calibrati sull'esempio di Taranto e un giorno più dedicato ai soli problemi ordinistici;
- I tre temi delle tavole rotonde saranno comunque:
 - o La città produttive, l'ambiente e salute;
 - o Il problema delle bonifiche e la riprogettazione di aree produttive;
 - o La rigenerazione urbana delle aree dismesse

Il caso di Taranto vuole evidenziare come si possa rigenerare e anche continuare a produrre in una città sana e ben pianificata e progettata.

Si è data la parola ai presenti:

Paolo Malara (Delegato Regione Calabria)

- Aggiungere qualcosa alla bonifica, individuare un'idea di progetto su quell'area;
- Focalizzare l'attenzione sul progetto;

Sandro Sapia (Delegato Valle d'Aosta)

- Importante analizzare il rapporto tra città produttiva e città vivibile;
- Bisogna recuperare esempi di buona pratica;

Angelo Vozzi (per Ordine Matera)

- Abita a 70 km da Taranto e abitava a Genova dove c'era l'Italsider, il tema centrale diventa quello della convivenza con l'industria pesante;
- Necessita un progetto di architettura per coprire il parco minerario di 70 ha di superficie per 80 m di altezza. Dopo i recenti fatti non è più un problema privato ma pubblico e bisogna lanciare un concorso di architettura;

Paolo Marcelli (Delegato Regione Emilia Romagna)

- Contento della scelta di Taranto;
- Gli usi temporanei. Non trovano riscontro nella normativa italiana. Nei grandi spazi bisogna agire con una logica di usi temporanei;

Massimo Crusi (Delegato Regione Puglia)

- Sottolinea come purtroppo l'attenzione sia arrivata tramite la magistratura;
- Ritieni anche importante come il tema delle periferie sia un tema che possa trovare Taranto come oggetto;

Massimiliano Ali (per Ordine La Spezia)

- La Spezia, Venezia e Taranto, sono tre città con il problema dell'arsenale;
- Trovare e sistematizzare un metodo, dei riferimenti;
- Legami con il mondo politico economico e sociale, con il tema della pianificazione e della nuova legge urbanistica;

- Problema dei tempi, bisogna che il tema sia aderente alle esigenze di quel momento e dei momenti successivi;

- Bisogna piuttosto dire cosa non va fatto;

Paolo Vrabec (Delegato Regione Friuli Venezia Giulia)

- Importanza che gli ordini vadano sul territorio che ha problemi;

- Immaginare luoghi simbolo come Palmanova;

- Una volta all'anno bisogna andare nei territori;

Antonio Bugatti (Ordine Firenze)

- I temi sono interessanti ma no alla conferenza itinerante;

- Sviluppare percorsi risolutivi da proporre sui territori;

- Non concentrarsi solo su noi stessi;

Giovanni Lazzari (Delegato Regione Sicilia)

- Arsenali presenti anche a Messina con temi simili;

- Non solo discutere ma anche progettare;

- Bisogna fare un Workshop

Alessandra Ferrari (Delegato Regione Lombardia)

- Bisogna usare e ottimizzare il lavoro già fatto a Piacenza;

Pasquale Felicetti (CNAPPC)

- Sottolineare assolutamente il diritto alla salute al paesaggio al lavoro: é il compito degli architetti come onere e come obiettivo;

L'UdP nell'effettuare una sintesi delle proposte evidenzia come rimarrà in attesa di raccogliere tutti i suggerimenti per una buona organizzazione della Conferenza.

4. Programmazione attività Delegazione e Tavoli di lavoro

Si elencano i tavoli attivi:

- Governo del territorio-Riuso: che deve lavorare anche in prospettiva di Taranto;
- Lavoro: deve portare avanti i 5 punti ed eventualmente per più efficacia dividersi i sotto temi;
- LLPP su cui fa un intervento il Vicepresidente CNAPPC evidenziando:
 - o Si esprime un parere sostanzialmente favorevole sulla Legge Delega;
 - o Per i bandi tipo (guida alla compilazione dei bandi) serve un lavoro della Conferenza ;
 - o La guida dovrà essere pronta entro settembre;
 - o Si farà un passaggio al tavolo LLPP o Delegazione o Conferenza;
 - o Della L. 1678 si trova il testo sul sito del Senato.

Si è data la parola ai presenti:

Gioia Gattamorta (per Ordine Ravenna)

- Si dovranno evitare travisamenti del regolamento;
- Importante Delegazione e rapporti con il CNA;
- Tavoli da far conoscere agli Ordini;
- Chiede con fermezza un tavolo delle competenze;
- Non crede che la rete possa risolvere il nodo delle competenze;
- Le competenze partono dalla formazione universitaria;

Pier Luigi Benato (Delegato Regione Piemonte)

- Trova le riflessioni mature e ritiene che ci sia necessità di efficacia;
- Bisogna rifare il punto delle questioni sui tavoli;
- Riuso ancora tema centrale;

Paolo Marcelli (Delegato Regione Emilia Romagna)

- Tempi ristretti come obiettivo;
- Tema dell'internazionalizzazione;
- Necessità di momento di sintesi tra Riuso e Governo del territorio;

Marzio Battazzi (Delegato Regione Veneto)

- Riuso va concretizzato ma confluisce nel governo del territorio;
- Travaso tra Delegazione e Ordini da rendere efficace e da studiare le modalità;

Alessandra Ferrari (Delegato Regione Lombardia)

- Richiesta di non sovrapposizione dei GdL con quelli delle Federazioni;
- Fare richiesta alla Federazioni cosa c'è già in studio;

Si danno delle date indicative, da verificare con le disponibilità della sede del CNAPPC: 11 giugno Tavoli di lavoro; 24 giugno Delegazione Consultiva; 9/10 luglio Conferenza ordini. Di conseguenza si opererà per i lavori preparatori.

Il Presidente *Leopoldo Freyrie* fa un resoconto dell'audizione con la Commissione della Camera.

- Presentate le nostre opinioni rispetto alle SIA (soc. ing. arch.) e STP;
- Sottolinea la necessità di non trascurare l'aspetto della trasparenza degli ordini;
- I bilanci vanno pubblicati sui siti degli Ordini

Il Presidente Dip. Interni CNAPPC, *Pasquale Felicetti*, fa una soddisfacente sintesi conclusiva in cui evidenzia come nella giornata vi sia stata una dimostrazione di dinamismo degli ordini per i propri iscritti.

Alle 16.30 puntuali si chiudono i lavori e si aggiorna la riunione.

L'ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo

Paola Gigli

Sergio Togni

Principali temi e criticità emerse:

- Riforma degli Ordini;
- Legge Urbanistica;
- Competenze;
- Efficacia della Conferenza e dei suoi organi;
- Taranto;
- Tavoli e gruppi di lavoro;

DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE

INCONTRO del 14 maggio 2015

REGIONE	PRESENZE	ORDINE	
Abruzzo			
Basilicata	Angelo VOZZI	Matera	
Calabria	Paolo MALARA	Reggio C.	
Campania	Fulvio FRATERNALI Pio CRISPINO	Avellino Napoli	
Emilia-Romagna	Paolo MARCELLI Gioia GATTAMORTA	Forli-Cesena Ravenna	
Friuli-Venezia Giulia	Paolo VRABEC Michela BOSCO	Trieste Udine	
Lazio			
Liguria	Massimiliano ALI' Giuseppe PANEBIANCO	La Spezia Imperia	
Lombardia	Alessandra FERRARI	Bergamo	
Marche	Pasquale PISCITELLI	Ancona	
Molise			

REGIONE	PRESENZE	ORDINE	
Piemonte	Pier Luigi BENATO Marco AIMETTI Pier Massimo CINQUETTI	Novara Torino Torino	
Puglia	Massimo CRUSI Massimo PRONTERA Paolo BRUNI Clorinda GARRAFA	Lecce Taranto Taranto Taranto	
Sardegna	Gabriele MANCA	Oristano	
Sicilia	Giovanni LAZZARI	Messina	
Toscana	Luigi SCRIMA Antonio BUGATTI Serena BIANCALANI	Prato Firenze Firenze	
Trentino-Alto Adige	Alberto WINTERLE Wolfgang THALER	Trento Bolzano	
Umbria	Maria Luisa GUERRINI Barbara BRAGHIROLI	Perugia Terni	
Valle d'Aosta	Sandro Nando SAPIA	Aosta	
Veneto	Marzio BOTTAZZI Alfonso MAYER	Rovigo Treviso	



#completiamolariforma

Incontro con il ministro della Giustizia Andrea Orlando

Roma, 30 ottobre 2014

Illustrissimo Ministro,

nell'esprimere il nostro profondo ringraziamento per l'attenzione manifestata verso il mondo delle professioni regolamentate, con queste brevi note vogliamo offrirLe un primo contributo all'avvio di un confronto e di una collaborazione che ci auguriamo intensa e proficua.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica che si riconoscono nella Rete delle Professioni Tecniche – RPT- (Architetti, Conservatori, Paesaggisti, Pianificatori; Chimici; Dottori agronomi e Dottori forestali; Geometri; Geologi; Ingegneri; Periti agrari; Periti industriali e Tecnologi alimentari, in rappresentanza di oltre 600.000 professionisti), pur contestando l'approccio a tratti ideologico sul tema della riforma delle professioni regolamentate, hanno espresso piena condivisione sui principali aspetti del disegno riformatore, inclusi quelli che pure comportano oneri gravosi e aggiuntivi per i professionisti (tra tutti, introduzione dell'obbligo dell'assicurazione e della formazione continua).

A differenza di altre professioni non abbiamo "eretto barricate" e non abbiamo richiesto "trattamenti privilegiati", anzi ci siamo adoperati perché il disegno riformatore potesse rapidamente avere compimento. Ciò è stato possibile anche per l'impegno e l'elevatissima professionalità dimostrata dagli Uffici del Suo Ministero, con i quali vi è stata una continua e proficua interlocuzione.

Il quadro delle norme che sovrintende il sistema delle professioni regolamentate è quanto mai stratificato e disomogeneo: accanto a professioni istituite negli anni '20 del secolo scorso (solo per riferirsi alle professioni dell'area tecnica e scientifica: Architetti, Chimici, Geometri, Ingegneri e Periti

industriali) ve ne sono altre di più recente istituzione (Tecnologi Alimentari) o che recentemente hanno visto una rivisitazione del proprio ordinamento (Dottori agronomi e Dottori forestali, Periti agrari).

Oltre al completamento e all'emanazione dei provvedimenti ancora necessari per la piena implementazione del disegno riformatore scaturito dai principi delega contenuti nel D.L. n. 138/2011, sono, quindi, necessari ulteriori interventi sul quadro normativo di "contorno" e su quello specifico di ogni professione che consentano alle stesse di adeguare il proprio ordinamento alle esigenze di una società moderna e di una economia aperta, mantenendo inalterata la qualità delle prestazioni e la tutela della sicurezza dei cittadini; tutela che, nei fatti, è l'unica ragione d'essere delle professioni regolamentate ed, in particolare, di quelle dell'area tecnica e scientifica.

Questa tutela è oggi resa ancora più difficile da un quadro normativo che disattende i più elementari requisiti di pertinenza e legittimità.

I mass media si ricordano delle professioni dell'area tecnica e scientifica solo quando gli edifici crollano a causa di norme costruttive promulgate senza confronto con i soggetti competenti; per le contaminazioni ambientali dovute a scelte superficiali e scellerate; per le intossicazioni alimentari e/o epidemie conseguenti a verifiche solo virtuali di protocolli operativi che dovrebbero garantire qualità, tracciabilità e quant'altro.

Ciò accade perché, spesso, il legislatore regionale e nazionale dimentica l'esistenza delle professioni, soprattutto di quelle tecniche e scientifiche, ed il quadro normativo di riferimento, consentendo lo svolgimento di attività altamente

impattanti per la sicurezza dei cittadini a soggetti privi dei necessari requisiti di competenza e professionalità. Questo costringe le professioni regolamentate a ricorrere a procedure di impugnazione di norme e/o messa in mora di amministrazioni che propongono regole e regolamenti che, oltre ad essere un inutile perdita di tempo e di risorse, sono foriere di costanti incertezze.

Quelle elencate nelle pagine seguenti sono alcune delle questioni che necessitano di una più urgente attenzione; si tratta di un elenco indicativo e non esaustivo di problematiche, che, peraltro, devono essere declinate nella specificità di ogni singola categoria professionale.

Come i Suoi Uffici potranno testimoniare, in questi ultimi anni le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno dimostrato di poter fornire un contributo fattivo al complesso processo di revisione degli ordinamenti e delle norme di sistema che sovrintendono il sistema delle professioni regolamentate.

La richiesta che ci permettiamo di avanzarLe è quella di dare continuità a tale rapporto di collaborazione, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto mediante il quale, nel pieno rispetto dei ruoli e delle attribuzioni, analizzare le problematiche e avanzare possibili soluzioni.

Collaborazione che speriamo si possa estendere anche ad altre tematiche. Al fine di ridurre i tempi e gli oneri amministrativi, semplificare le procedure burocratiche per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni occorre, infatti, uscire dalle logiche tradizionali tutte interne ai modelli procedurali classici e promuovere l'integrazione tra la pubblica amministrazione e la *società professionale*, attribuendo ai professionisti la responsabilità di certificare e consentire l'avvio

di un più ampio spettro di interventi e attività. Abbiamo già elaborato proposte concrete di devoluzione professionale che potrebbero realmente consentire un “cambio di passo” al nostro sistema economico e amministrativo.

Siamo certi che anche queste proposte potranno fruire della Sua costante attenzione.

Con i migliori saluti

Armando Zambrano
Coordinatore R.T.P.
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Leopoldo Freyrie
Presidente Consiglio nazionale
Architetti, Pianificatori, Progettisti
e Conservatori

Armando Zingales
Presidente
Consiglio Nazionale Chimici

Andrea Sisti
Presidente Consiglio dell'Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

Maurizio Savoncelli
Presidente Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Gian Vito Graziano
Presidente Consiglio Nazionale dei
Geologi

Lorenzo Benanti
Presidente Collegio Nazionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati

Giampiero Giovannetti
Presidente Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati

Carla Brienza
Presidente Ordine Nazionale dei
Tecnologi alimentari

INDICE

1. Testo Unico degli ordinamenti professionali	7
2. Assicurazione professionale	8
3. Società tra professionisti	11
4. Abolizione delle province e riorganizzazione degli ambiti territoriali di Ordini e Collegi	15
5. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169	17
6. Compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice	22
7. Standard prestazionali	24
8. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici	25

1. Testo Unico degli ordinamenti professionali

Il comma 5 bis dell'art. 3 del Decreto Legge n. 138/2011 (come modificato dall'art. 33 del Decreto Legge. 201/2011) dispone che *“Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”*.

Il successivo comma 5 -ter dispone che *“Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 -bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 -bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno collaborato fattivamente con gli Uffici del Ministero alla individuazione delle norme abrogate e alla composizione del quadro normativo di propria competenza. Si è trattata di un'attività complessa, particolarmente per le professioni dell'area tecnica che, in massima parte, hanno ordinamenti risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso.

La stratificazione delle norme e l'introduzione di radicali innovazioni con i recenti interventi rendono improcrastinabile l'emanazione del suddetto Testo Unico, strumento fondamentale per consentire a professionisti, cittadini, istituzioni di districarsi nel groviglio di disposizioni che sovrintendono l'esercizio di così rilevanti attività.

2. Assicurazione professionale

L'obbligo per ogni professionista di stipulare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e) del dl 138/2011, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che ha reso il suo adempimento problematico

In primo luogo va, infatti, evidenziato che a fronte dell'obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurare la propria attività professionale non corrisponde un obbligo analogo per le Compagnie che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio del ramo RC professionale, di sottoscrivere le polizze ai professionisti che lo richiedono. Ciò significa che le Compagnie che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza a un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo. Come dimostra l'esperienza di categorie professionali che già da anni sperimentano l'obbligatorietà del possesso di polizza assicurativa (i medici, ad esempio), sono sempre più frequenti i casi di professionisti che non riescono ad adempiere a tale obbligo di legge e sono quindi costretti a limitare il loro diritto ad esercitare attività libero professionale.

Dall'esperienza di questi primo anno di applicazione della norma, sono emerse ulteriori criticità.

Si prenda in considerazione un aspetto chiave, ovvero la validità della garanzia. Il mercato assicurativo si è uniformato nel considerare valide le richieste di risarcimento presentate all'assicurato nel corso di validità della polizza anche se la condotta lesiva o il danno stesso si siano già verificati prima dell'inizio della copertura; detto regime viene definito di "*claims made*". Con questo tipo polizza, quindi, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni. Ciò comporta che il professionista, per garantirsi da eventuali pretese risarcitorie per lamentati errori professionali, deve sempre mantenere in vigore la polizza

assicurativa. Ma cosa succede se il professionista non riesce a trovare una Compagnia che gli rinnovi la copertura assicurativa? Oltre a non essere più assicurato e, quindi, a non poter più esercitare la libera professione, il professionista si troverà a non essere più garantito per quei possibili errori professionali commessi negli anni passati. Tra il momento in cui il professionista commette l'errore ed il momento in cui il cliente ne ha percezione può passare, infatti, anche molto tempo.

In altri casi **le cause tipiche di esclusione** contenute nei contratti di assicurazione coincidono con le attività proprie della professione (ad esempio, i Chimici). In tale ipotesi al professionista viene di fatto impedito di esercitare la propria attività professionale in quanto allo stesso è sostanzialmente precluso l'adempimento dell'obbligo di legge (non si tratta in questo caso di limitare il diritto ad esercitare attività libero professionale, ma di impedirne l'esercizio).

Altra questione determinante è quando il professionista riduce la rischiosità dell'attività professionale sino a quel momento esercitata. Un esempio: un ingegnere per un certo numero di anni è attivo nella progettazione di gallerie stradali che però ora non esegue più, riducendo, quindi, il proprio rischio assicurativo. Si rivolge all'Assicuratore e chiede di modificare la copertura per adattarla alle mutate esigenze, sottoscrivendo, quindi, una polizza che non preveda l'estensione alla progettazione di gallerie. Valendo il criterio, sopra esposto, della *claims made*, qualora l'ingegnere in questione dovesse ricevere una richiesta di risarcimento per un lamentato errore nella progettazione di una galleria realizzata in passato, avendo in corso di validità una polizza che esclude tale rischio, detto lamentato danno verrebbe respinto perché non coperto dalle attuali condizioni di polizza prestate. Di conseguenza, l'ingegnere che ha progettato gallerie, anche se non svolge più tale attività, per essere coperto per il rischio passato dovrà continuare a pagare una polizza che preveda l'estensione di rischio alla progettazione di gallerie.

Tali problematiche attendono tutte al concetto di "idoneità" della polizza professionale; idoneità che allo stato attuale è rimessa alla vigilanza unicamente degli Ordini professionali.

Diviene quindi necessario intervenire sulla norma perché preveda, come per la categoria dei medici, un regolamento di attuazione in cui si

prevedano le caratteristiche della polizza (definizione dell'idoneità della polizza, definizione del massimale, forme di parzializzazione del rischio rispetto alle prestazioni svolte, ...) e le modalità di adempimento, come ad esempio forma collettive di polizza, che consentono di proteggere meglio il singolo professionista.

3. Società tra professionisti

Le professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche sono convinte sostenitrici della previsione sulle società tra professionisti, che può consentire soprattutto ai giovani di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire una proiezione internazionale.

E' per questo che la Rete delle Professioni Tecniche è adoperata con tutte le forze per sollecitare l'emanazione del DM 34/2013, regolamento attuativo delle disposizioni recate dall'art. 10 della legge n. 183/2011, pur rilevando in esso diverse criticità.

Tra queste ultime, una tuttora irrisolta riguarda le società tra professionisti multidisciplinari e le disposizioni concernenti la loro iscrizione agli albi professionali.

L'art. 10 della L. n. 183/2011 si occupa delle società multidisciplinari al comma 8 prevedendo che: *"La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali"*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *"I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate"*.

Nel Decreto n. 34/2013 la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8 il quale, al comma 1, prevede che: *"La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"*.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *"relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo"*.

Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo alla professione "prevalentemente" espletata dalla società, lì dove la

prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.

La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio, tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta.

Alla luce di quanto sopra, sono evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Peraltro, l'art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi* subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, **deve** essere iscritto all'albo della professione regolamentata esercitata e non ad "un albo" qualsiasi.

Tale obbligo opera non solo per il professionista "persona fisica", ma anche per la struttura professionale "persona giuridica", a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all'art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire alcun incarico professionale a prescindere dalla natura giuridica del "professionista".

Ora, considerato che il comma 7 dell'art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta*) essenzialmente alle società "mono" disciplinari, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi sopra menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l'obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale. Ordinari criteri di ermeneutica legislativa lasciano deporre nel senso opposto a quello avallato dal Ministero nel regolamento in esame.

A questo si aggiunga che la "prevalenza" dell'attività dovrà essere individuata sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l'individuazione dell'attività prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all'apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall'art. 25 della Costituzione ai sensi del quale: *"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"*. Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall'Ordine nel caso delle società multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e non con legge) visto che il legislatore non pone il "limite" dell'iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe "precostituito per legge", ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell'attività "prevalente" nello statuto o atto costitutivo.

Per questo si ritiene indifferibile una modifica dell'art. 8, comma 1 del DM 34/2013.

A oltre un anno dall'entrata in vigore del DM 34/2013, è però l'impianto complessivo delle disposizioni che riguardano la possibilità di costituire STP a dimostrarsi inadeguato. Le STP costituite, infatti, superano di poco le 300 unità. Una goccia nel mare del mercato dei servizi professionali italiani, che conta oltre 1.200.000 professionisti.

Evidentemente vi sono ostacoli che impediscono il decollo di un istituto che rappresenta la parte più innovativa del disegno riformatore posto in essere nel biennio 2011-2012.

Si rende necessario, quindi, un intervento che modifichi e integri la disciplina delle società tra professionisti, di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi

professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela; al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi; al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate.

Per quanto riguarda i modelli societari e associativi preesistenti all'entrata in vigore della legge 183/2011 il comma 9 dell'art 10 recita: "Restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Va sottolineato come l'esplicito riferimento ai modelli societari sembra condurre alla conclusione che il legislatore abbia inteso sancire esclusivamente la permanenza in vigore dei modelli e delle strutture societarie preesistenti alla riforma, la cui formazione e composizione sia stata a suo tempo disciplinata dalle relative leggi istitutive e dal codice civile, senza però escludere queste strutture societarie dall'applicazione della normativa e dal rispetto degli obblighi informativi e deontologici imposti quale principio generale per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti.

Se così non fosse verrebbe contraddetto il principio stesso di concorrenza ove si consentisse ai modelli societari preesistenti di operare in un regime speciale di esonero dagli oneri e dagli obblighi introdotti per le STP e che costituiscono pure obbligazioni deontologiche per tutti gli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale.

Sarebbe pertanto opportuno che l'intervento di modifica del quadro normativo delle STP chiarisse inequivocabilmente anche questo aspetto, affermando esplicitamente l'obbligo per tutte le società preesistenti che svolgono attività professionali riconducibili alle professioni regolamentate di adempiere a quanto previsto dal DM 34/2013 per le STP di nuova costituzione.

4. Abolizione delle province e riorganizzazione degli ambiti territoriali di Ordini e Collegi

La riorganizzazione delle Province, con la prevista loro abolizione, ha effetti anche su un rilevante numero di enti, che, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale.

Tra essi anche alcuni Ordini e Collegi professionali.

Molte leggi istitutive degli Ordini e Collegi prevedono, in via generale, che essi si articolino (ordinariamente) su base provinciale (ad esempio, l'art. 2 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - legge istitutiva degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori - prevede che: *"E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia"*; l'art. 1 del successivo regolamento attuativo, approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, precisa che: *"In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo"*).

La scelta dell'ambito territoriale provinciale costituisce però un criterio puramente convenzionale.

Ciò è normativamente comprovato dal fatto che, nella normativa vigente, il criterio della elezione su base provinciale non è assoluto, ma trova deroga qualora vi siano ragioni per ritenerlo non idoneo per le esigenze degli ordini professionali (si vedano in proposito: l'art. 2 del Regolamento n. 2537/1925, sull'Ordine degli Ingegneri ed Architetti - ma norme analoghe sono presenti negli ordinamenti dei dottori agronomi e dottori forestali, chimici etc - , il quale prevede la formazione di ordini pluriprovinciali, quando sia esiguo il numero degli iscritti in una provincia; le norme sull'ordine dei commercialisti - art. 7 D.Lgs. 139/2005 - le quali prevedono *sia* una organizzazione territoriale elastica articolata sul circondario del Tribunale, sulla provincia o su un insieme di province a seconda del numero degli iscritti, *sia* la facoltà degli ordini di assumere iniziative di fusione e/o riorganizzazione territoriale da approvare dal Ministero Vigilante; le norme sugli ordini sanitari, le quali prevedono che l'organizzazione su base provinciale sia derogata *"se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico"*).

La riorganizzazione/abolizione degli enti-provincia comporta, quindi, la necessità di ridefinire *ex novo* quale sia l'ambito spaziale ottimale per l'operare delle istituzioni ordinistiche.

Ad oggi, anche in relazione all'istituzione delle regioni a statuto ordinario, successive a molte leggi istitutive degli ordini e collegi professionali, parrebbe che, per alcune professioni, l'unità identitaria minima potrebbe essere facilmente identificata con queste. Potrebbe anche essere utile formalizzare l'istituzionalizzazione delle Consulte/Federazioni regionali che spontaneamente sono state costituite dagli Ordini e Collegi organizzati su base provinciale, proprio per dare rappresentanza unitaria a livello regionale alle professioni regolamentate.

Si prospetta, dunque, l'esigenza di definire i criteri ai quali collegare la riorganizzazione degli Ordini e Collegi sul territorio, svincolandola da quella provinciale; criteri che dovranno tenere conto:

- 1) del bacino di iscritti da asservire;
- 2) dei costi economici connessi alla gestione;
- 3) dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia (l'art. 8 del dPR 137/2012 demanda ai presidenti dei Tribunali la nomina dei componenti di Consigli di disciplina territoriali cui è affidata la funzione disciplinare).

Si richiede pertanto un provvedimento che consenta, ove necessario, in considerazione delle esigenze delle singole categorie professionali e in funzione del numero di professionisti iscritti, della riduzione dei costi di gestione, nonché dell'instaurazione di un collegamento con gli organi giudiziari territorialmente competenti a nominare i componenti dei Consigli di disciplina territoriale, di riorganizzare su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali, così da incrementarne il livello di efficienza nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati.

5. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Nel 2013 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali di alcune professioni, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Anche tali elezioni hanno palesato l'esistenza di diverse criticità che già in passato avevano dato origine a disfunzionalità e inefficienze.

Alcune criticità potrebbero essere superate mediante l'intervento del Ministero vigilante; altre comportano una più complessiva rivisitazione del dispositivo, probabilmente necessaria anche al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo che sovraintende gli ordinamenti professionali.

Di seguito se ne evidenziano le principali e le possibili soluzioni.

Indizione delle elezioni dei consigli territoriali.

L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 169 prevede un termine minimo (almeno cinquanta giorni dalla scadenza del consiglio territoriale) ma non un termine massimo per la indizione delle elezioni.

Il Ministero vigilante ha avuto modo di precisare (parere m_dg.DAG.27/02/2009.0029795.U), che, sia in base al dato letterale, sia dalla interpretazione sistematica, *"deve ritenersi che le elezioni per il rinnovo del Consiglio (...) devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso"*.

A tale discrezionalità nella scelta della data delle elezioni hanno spesso fatto seguito contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie di vario genere da parte degli iscritti e/o dei soggetti candidati, a tutto danno dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'attività degli Ordini.

Al fine di assicurare la regolarità delle elezioni si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che stabilisca un'unica data di votazione per tutti i Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169. Onde evitare di "restringere" ex post il mandato quadriennale dei Consigli territoriali in carica, si potrebbe pensare di fissare la data delle elezioni successivamente al mese di naturale

scadenza. In tal modo verrebbero garantite le esigenze di certezza ed uniformità di condotta qui richiamate, senza danneggiare o limitare il pieno mandato dei consigli provinciali e dei consiglieri in carica.

Concorrenza delle schede votate per il raggiungimento del quorum.

Sempre in tema di elezione dei consigli territoriali, il comma 13 dell'art. 3 del DPR 169/2005, dispone che nel caso non sia stato raggiunto il quorum della prima votazione, le schede votate non possano concorrere *“ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione”*. La disposizione in questione non appare sorretta da alcuna valida giustificazione.

Si rileva, infatti, che il comma 7 dello stesso articolo 3, riguardante le votazioni mediante lettera raccomandata (le quali – sia detto per inciso - nonostante il parere del Consiglio di Stato del 13 giugno 2005, non sono ammesse per l'elezione dei consigli provinciali), consente di includere il voto espresso per corrispondenza *“ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione”*.

Evidentemente non sono le esigenze di trasparenza connesse alla corretta custodia delle schede elettorali votate ad aver determinato la scelta del legislatore di escludere, solo dal voto espresso personalmente nel seggio e non da quello espresso per corrispondenza, le schede votate ai fini del raggiungimento del quorum nelle successive votazioni.

Date le gravose maggioranze richieste dall'art. 3 del DPR 169 per il raggiungimento del *quorum*, la previsione in questione appare ingiustificatamente limitativa e contraria ai canoni di efficienza ed economicità, in quanto impedisce di prendere in considerazione voti validamente effettuati, con pregiudizio dello stesso diritto di elettorato attivo.

E' auspicabile pertanto una modifica normativa che elimini la parola *“NON”* nell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.3 del DPR 169/2005, in modo che il testo risultante affermi: *“Le schede archiviate nel plico concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione”*.

Modalità di trasmissione scheda per elezione dei Consigli nazionali.

L'art. 5, comma 5, penultimo periodo del DPR 169, dispone che le schede elettorali con i nominativi indicati dagli Ordini territoriali per l'elezione dei Consigli nazionali, siano *"immediatamente"* trasmesse *"per telefax al Ministero"*.

Nelle ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169, tale procedura ha palesato evidenti inefficienze. Nonostante il Ministero avesse messo a disposizione due numeri di telefax, molti Ordini non hanno potuto adempiere all'immediata trasmissione delle schede elettorali, dando adito a sospetti e polemiche.

Poiché a seguito del decreto legge 185 del 29 novembre 2008, tutte le pubbliche amministrazioni (Ordini inclusi) hanno a disposizione una casella di posta elettronica certificata (strumento idoneo a sostituire, con anche maggiore efficacia, il telefax), è auspicabile una modifica normativa che elimini le parole *"PER TELEFAX"* nel penultimo periodo, comma 5, art.5 del DPR 169/2005, sostituendole con *"a mezzo posta elettronica certificata (PEC)"*. In tal modo, il testo risultante affermerà: *"La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Ministero"*.

Numero componenti consigli territoriali.

L'art. 2, comma 1 del DPR 169/2005 dispone che il numero dei componenti dei consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169 sia pari a sette, se il numero complessivo degli iscritti, non supera cento; nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

Tale numero dei componenti i Consigli provinciali appare ridondante, soprattutto alla luce dell'istituzione, ai sensi dell'art. 8,

comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei consigli di disciplina territoriali cui sono assegnati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Se si considera che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR 137, i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali e che, ai sensi del successivo comma 3, la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina avviene sulla base di un elenco predisposto di Consigli territoriali composto da un numero di nominativi doppio rispetto del numero dei consiglieri da designare, è evidente che, soprattutto per gli Ordini provinciali più piccoli, sarà financo difficile reperire un numero di candidati sufficiente a ricoprire tutti gli incarichi previsti.

Anche in questo caso è quindi auspicabile una modifica normativa che riduca, il numero dei componenti i consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169.

Appare comunque opportuno stabilire le modalità di cui all'art. 5 comma 9 del "regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali" laddove prevede che: *"Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro Vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede."*

Estensione dell'applicazione del DPR 169/2005 ai Collegi dei Geometri, Periti agrari e Periti industriali

Non tutte le categorie professionali aderenti alla RPT sono regolate, ai fini elettorali, dal DPR 169/2005. Alcune sono ancora regolate da Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 1944. Dopo settant'anni molte cose sono cambiate e, recentemente, sono state introdotte nel nostro ordinamento le "società tra professionisti multidisciplinari" che consentono l'esercizio delle attività in comune fra più professionisti di

aree disciplinari diverse, a tutto vantaggio della progettazione integrata. Per queste ragioni risulta necessario uniformare anche il sistema elettorale includendo nel DPR 169/2005 anche le professioni attualmente escluse (Geometri, Periti agrari e Periti industriali).

In conclusione, considerando l'esigenza di razionalizzazione e uniformazione della disciplina delle professioni regolamentate, nonché di estensione dell'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 alle professioni regolamentate nei cui confronti risulta già applicabile la disciplina generale uniforme di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si auspica la revisione della disciplina normativa, di cui al medesimo D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante le modalità di elezione e la composizione degli organi territoriali e nazionali di governo delle professioni.

6. Compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice

I compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dai giudici sono regolati dal D.P.R. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*) il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 8 luglio 1980 n° 319 (ad eccezione dell'art.4 relativo, agli "onorari commisurati al tempo") ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.

In contemporanea alla approvazione del Testo unico è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale".

La legge prescrive che i compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici riportati nel Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 debbano essere aggiornate all'aumento del costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale. L'art. 54 del testo Unico, infatti, prevede che: "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

Tale adeguamento, dal 2002, non è mai stato praticato.

Allo stato attuale, gli importi definiti dal Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 risultano del tutto inadeguati a compensare prestazioni e relative responsabilità dei periti e consulenti utilizzati dai giudici.

A titolo d'esempio, gli onorari commisurati a tempo (vacazioni, delle durata di due ore) continuano ad essere remunerati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive. Importi che risultano essere inferiori ai minimi retributivi riconosciuti per le collaborazioni domestiche.

Una più profonda revisione sembra , peraltro, necessaria per rendere congruenti alle mutate condizioni i criteri con i quali tali compensi sono determinati.

E' quindi auspicabile un provvedimento che assegni al Ministro della Giustizia il compito di individuare i criteri per la determinazione e il conseguente aggiornamento degli onorari spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

7. Standard prestazionali

Al fine di superare, o quantomeno ridurre, l'asimmetria informativa che continua a caratterizzare il rapporto con il committente (in particolare quando si tratta di un privato cittadino) è stata introdotto, dagli interventi riformatori del 2011-2012, l'obbligo per il professionista di pattuire il compenso della prestazione al "*momento del conferimento dell'incarico*" mediante la fornitura di un preventivo di massima che consenta di "*rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico*".

L'asimmetria informativa potrebbe essere ulteriormente ridotta se il committente venisse posto nelle condizioni di conoscere, in dettaglio, il processo standard che caratterizza la prestazione, nonché le singole attività ad essa connesse.

La disposizione sugli standard prestazionali sono state previste nell'art. 2 comma 3 della CD "legge Bersani.": "*Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007.*" E, successivamente, con il DPR 137/2012 all'art. 7 – formazione continua, al comma 1 viene definito che: "*Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento*".

Si richiede, pertanto, un intervento che armonizzi la disciplina ed attribuisca ai Consigli nazionali il compito di definire gli standard prestazionali di qualità relativi alle attività/prestazioni professionali, riferibili alle competenze professionali che afferiscono alle singole professioni regolamentate.

8. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici

A seguito dell'emanazione del DPR 137/2012, i Consigli nazionali hanno proceduto alla revisione e all'aggiornamento dei Codici deontologici delle rispettive professioni, al fine di recepire le novità introdotte dalle nuove disposizioni (in particolare quelle attinenti all'obbligo della formazione continua e dell'assicurazione professionale).

Non tutti gli ordinamenti, però, affidano ai Consigli nazionali la potestà esclusiva e vincolante in materia di revisione e aggiornamento dei Codici deontologici, lasciando agli Ordini e Collegi territoriali un'autonomia di recepimento che rischia di creare disomogeneità nell'applicazione e nella definizione della norma deontologica.

In considerazione dell'esigenza di razionalizzazione e uniformazione della disciplina deontologica delle singole professioni regolamentate, si richiede, pertanto, un intervento normativo che attribuisca formalmente ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali la potestà esclusiva di revisione e aggiornamento dei codici deontologici afferenti alle rispettive categorie professionali, con efficacia vincolante nei confronti degli Ordini e Collegi territoriali.